



INTESA ISTITUZIONALE
TRA
IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
E
LA REGIONE CAMPANIA

VISTI:

- gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *"Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"* e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- la Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta il 20 ottobre 2000 e ratificata dallo Stato Italiano con legge n. 14 del 9 gennaio 2006 (di seguito denominata *"Convenzione"*);
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"* (di seguito denominato *"Codice"*), come modificato e integrato, in relazione al paesaggio, dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 e dal decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, con il quale, in applicazione dell'articolo 146, comma 3, del Codice, è stata individuata la documentazione necessaria alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico e gli interventi che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge ai sensi del medesimo articolo 146, comma 1, intendano intraprendere;
- la legge regionale Campania n. 16 del 22 dicembre 2004 recante *"Norme sul governo del territorio"*;
- la legge regionale Campania n. 13 del 13 ottobre 2008 avente ad oggetto il Piano territoriale regionale (PTR), con particolare riferimento all'art. 3 che disciplina il procedimento di pianificazione paesaggistica.

REGIONE CAMPANIA

PI.2010. 0000012 06/12/2010 14,50

Mittente : A.G.C.16 Governo del territorio. Beni Ambientali e Paesisti...

Destinatari : MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE...

Classifica : 16. Fascicolo : 212 del 2010



I di 9

Handwritten signatures



PREMESSO CHE:

- con la Convenzione gli Stati Membri del Consiglio d'Europa si sono impegnati ad *"integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione territoriale ed urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio"* nel rispetto del principio di sussidiarietà e tenendo conto della Carta Europea dell'autonomia locale;
- con l'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 è stato stabilito che le regioni devono assicurare che i valori paesaggistici presenti nei territori siano adeguatamente protetti e valorizzati. A tal fine è stato ritenuto necessario che siano attivati processi di collaborazione costruttiva fra le pubbliche amministrazioni di ogni livello aventi competenza istituzionale in materia di tutela e valorizzazione paesaggistica, con attenzione particolare alla collaborazione tra regioni e soprintendenze nella redazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica;
- il Codice, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione, all'art. 1 stabilisce che la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici, in coerenza con le attribuzioni di cui all'art. 117 della Costituzione, e che lo Stato, le regioni, le città metropolitane e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione;
- il Codice, all'art. 135 stabilisce che le regioni assicurano, attraverso la pianificazione paesaggistica dell'intero territorio regionale, l'adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile; all'art. 143 e all'art. 156 individua la facoltà di stipulare accordi tra Ministero e le regioni finalizzati all'elaborazione d'intesa dei nuovi piani paesaggistici o allo svolgimento delle attività volte alla verifica e all'adeguamento dei piani paesaggistici vigenti.

CONSIDERATO CHE:

- in data 27 ottobre 2006 a Ravello, presso Villa Rufolo, è stata sottoscritta dalla Regione Campania, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal Ministero dell'ambiente della tutela del mare, l'Intesa Istituzionale preliminare concernente le modalità di collaborazione per l'elaborazione congiunta dei piani territoriali di coordinamento provinciale, con specifica considerazione dei valori paesaggistici ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice, nonché ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 57 e in attuazione della legge regionale Campania n. 16 del 22 dicembre 2004;
- in data 13 novembre 2008 a Firenze è stata sottoscritta l'Intesa Istituzionale tra la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania del Ministero per i beni e le attività culturali e l'Assessorato al governo del territorio della Regione Campania, finalizzata all'istituzione di un tavolo permanente per il controllo della qualità del paesaggio, teso a coordinare le funzioni rientranti nelle



rispettive competenze, in ossequio al principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta Europea dell'autonomia locale, del Codice, e della Convenzione europea del paesaggio, e finalizzato, in via prioritaria, alla salvaguardia e valorizzazione dei beni paesaggistici presenti nel territorio regionale, nonché all'attuazione dell'art. 3 della legge regionale della Campania n. 13 del 13 ottobre 2008;

- con la suddetta Intesa del 13 novembre 2008 le parti si sono impegnate, nello svolgimento delle attività di propria competenza, ad utilizzare tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa prevista dalla vigente normativa;
- la legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13, di approvazione del Piano Territoriale Regionale, all'articolo 3 disciplina, in attuazione dell'articolo 144 del Codice al fine di assicurare la concertazione istituzionale e la partecipazione al procedimento, l'attività di pianificazione paesaggistica così articolata:
 - a) quadro unitario di riferimento paesaggistico costituito dalla carta dei paesaggi della Campania di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) della stessa legge regionale n. 13/2008;
 - b) linee guida per il paesaggio in Campania di cui al comma 5 dell'articolo 1 - della citata legge regionale n. 13/2008 - contenenti direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici per la ricognizione, la salvaguardia e la gestione e valorizzazione del paesaggio da recepirsi nella pianificazione paesaggistica provinciale e comunale;
 - c) piano paesaggistico di cui all'articolo 135 del Codice, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) del medesimo Codice, piano paesaggistico redatto congiuntamente con il Ministero per i beni e le attività culturali;
 - d) piani territoriali di coordinamento provinciali, attuativi della Convenzione europea del paesaggio, finalizzati alla valorizzazione paesaggistica dell'intero territorio regionale, redatti in coerenza con i documenti di cui all'articolo 1, comma 1, - della citata legge regionale n. 13/2008 - e concorrenti alla definizione del piano paesaggistico di cui alla lettera c).

RITENUTO CHE:

sia necessario definire un'intesa atta a coordinare le funzioni rientranti nelle rispettive competenze, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta Europea dell'autonomia locale, del Codice e della Convenzione europea del paesaggio, e tesa, in via prioritaria, alla tutela, salvaguardia e valorizzazione dei beni paesaggistici presenti nel territorio regionale.

Tutto quanto sopra visto, premesso, considerato e ritenuto



IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
E
LA REGIONE CAMPANIA

CONVENGONO

Articolo 1

Finalità e obiettivi

1. Scopo della presente Intesa Istituzionale, è l'elaborazione congiunta tra la Regione Campania e il Ministero per i beni e le attività culturali del piano paesaggistico di cui all'articolo 135 del Codice, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) dello stesso decreto, al fine di ottimizzare gli interventi di propria competenza relativi alla tutela, salvaguardia e valorizzazione del Paesaggio.
2. Le sopraesposte premesse e considerazioni, nonché il disciplinare tecnico di cui al successivo art. 8, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Intesa Istituzionale.
3. La redazione congiunta del Piano è finalizzata a:
 - a) dare attuazione agli articoli 135, 143, 146 del Codice, tenuto conto, in quanto compatibili, degli obiettivi, contenuti nella Convenzione europea del paesaggio, di integrazione del paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio;
 - b) dare coerenza e unicità alla disciplina paesaggistica dettata ai diversi livelli territoriali di pianificazione (regionale, provinciale, comunale), da adottarsi in conformità con l'art. 143, comma 2, e 145 del Codice considerando:
 - le Linee guida per il paesaggio in Campania;
 - la Carta dei Paesaggi della Campania.

Articolo 2

Contenuti e caratteristiche del Piano

1. In applicazione dell'art. 143, comma 1, lett. b), c) e d) del Codice, il Ministero e la Regione procederanno all'elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale ai fini di un'efficace tutela e valorizzazione dei valori paesaggistici presenti sul territorio della Regione.
2. Il Ministero e la Regione si impegnano a completare nei tempi indicati al successivo art. 4 e in regime di stretta collaborazione e cooperazione la procedura



di elaborazione del Piano paesaggistico descritta dall'art. 143 del Codice, con particolare riferimento a:

- completamento della ricognizione territoriale e della definizione dei valori paesaggistici da salvaguardare;
 - verifica e integrazione delle procedure di individuazione delle aree di cui all'art. 142, comma 1 e degli immobili e delle aree di cui all'art. 136 del Codice;
 - tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione;
 - completamento dell'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio, con individuazione puntuale dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, comparazione ed esame degli strumenti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
 - completamento e perfezionamento della definizione degli ambiti paesaggistici;
 - definizione di prescrizioni generali ed operative per ciascun ambito, comprensiva della determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico;
 - individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione;
 - individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico.
3. Le previsioni e le prescrizioni del Piano, dalla data della sua approvazione, saranno cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali e su quelli urbanistici, ai sensi dell'art.143, comma 9 del Codice.
4. Il Ministero e la Regione concordano sull'opportunità di dare l'incipit al Piano prendendo in considerazione prioritariamente ambiti che presentino evidenti criticità sotto il profilo dell'emergenza ambientale ed una spiccata varietà di elementi costitutivi del paesaggio presenti sull'area da analizzare, che potranno essere individuati successivamente all'intesa secondo modalità specificate nel disciplinare tecnico di cui all'art. 8.

Articolo 3 Comitato Tecnico

1. Per definire i contenuti e coordinare la formazione del Piano paesaggistico regionale nonché per monitorare la sua attuazione e il rispetto delle fasi e della tempistica definiti dal disciplinare attuativo di cui al successivo art. 8 è istituito un Comitato tecnico.



Il Comitato tecnico è così composto:

Per il Ministero per i beni e le attività culturali:

- il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania;
- il Soprintendente speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;
- il Soprintendente per i beni archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta;
- il Soprintendente per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e provincia;
- il Soprintendente per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Caserta e Benevento;
- il Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici delle province di Salerno e Avellino;
- un rappresentante della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee.

Per la Regione Campania:

- l'Assessore al Governo del Territorio;
 - il Capo Area dell'A.G.C. 16 – Governo del Territorio;
 - i Dirigenti dei Settori: Urbanistica, Politica del Territorio, EPA, ed Accordi di Programma della AGC 16, nonché il Dirigente dello Staff Vas dell'AGC. 16, o loro delegati;
2. Al Comitato tecnico compete rappresentare gli interessi delle parti sottoscriventi la presente intesa e le obbligazioni rispettive, nonché l'individuazione delle risorse finanziarie, tecniche ed organizzative necessarie.
 3. Le parti firmatarie convengono di affidare il coordinamento del Comitato tecnico alla Regione, la quale svolgerà anche funzioni di Segreteria tecnica ed amministrativa, curandone la convocazione, la redazione dei verbali e provvedendo all'invio di questi ultimi, per l'approvazione, a tutti i soggetti coinvolti.
 4. Per le attività derivanti dagli impegni assunti con la presente Intesa, la Regione assume tutti gli oneri di spesa necessari per la redazione e pubblicazione del Piano, fatto salvo quanto previsto al comma 6 di questo articolo.
 5. Il Comitato tecnico, nella prima riunione, delibera e si dà un proprio regolamento per il funzionamento e la periodicità delle riunioni. I componenti del Comitato tecnico, in caso di impedimento o assenza, possono conferire delega di partecipazione ai lavori.
 6. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti del Comitato tecnico è a carico dell'ente di appartenenza.
 7. Il Comitato può invitare a partecipare ai propri lavori soggetti istituzionali o esperti esterni.



Articolo 4

Tempi di attuazione

1. Il Ministero e la Regione si impegnano reciprocamente, anche con l'ausilio del Comitato tecnico di cui al precedente art. 3, a completare la redazione del Piano paesaggistico entro 12 mesi dalla data di stipula della presente Intesa.

Articolo 5

Revisione e monitoraggio del Piano

1. Il Ministero e la Regione si impegnano a provvedere congiuntamente alla revisione periodica del Piano e ad attivare il monitoraggio della disciplina contenuta nella normativa del Piano, nonché della sua applicazione, nei tempi e secondo le modalità definiti nel disciplinare tecnico di cui all'art. 8, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143, comma 2 del Codice.

Articolo 6

Condivisione, cooperazione e partecipazione

1. Il Ministero e la Regione, in attuazione ai disposti del Codice ed in coerenza con i contenuti della Convenzione europea del paesaggio, garantiscono la concertazione istituzionale e la partecipazione al processo di pianificazione paesaggistica, nel rispetto del principio della sussidiarietà, della condivisione da parte delle forze produttive e sociali e, più in generale, del massimo coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nonché delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi.
2. In particolare, in applicazione dell'art. 6 della Convenzione europea del paesaggio ai fini dell'individuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica, si ritiene necessario dover avviare uno studio del paesaggio attraverso ciò che si percepisce del territorio, dei suoi valori consolidati che porti al riconoscimento di relazioni immateriali tra i soggetti fruitori e la forma fisica del territorio.
3. Le modalità di partecipazione della popolazione allo studio del paesaggio vengono specificate nel disciplinare tecnico di cui all'art. 8.
4. In armonia con quanto previsto dalla Convenzione europea del paesaggio, la tutela e la valorizzazione del paesaggio sono perseguite non soltanto tramite l'azione di salvaguardia, pianificazione e gestione, ma anche mediante apposite misure di conoscenza, sensibilizzazione, educazione e formazione, congiuntamente volte al miglioramento della qualità del paesaggio.
5. L'attività di copianificazione, sostenuta dalla legge regione Campania n. 16 del 2004 e dalla legge regione Campania n. 13 del 2008, avente ad oggetto il PTR, ritenuta essenziale per la redazione di uno strumento efficace ed indirizzato allo sviluppo sostenibile del territorio regionale, prevederà durante l'iter di elaborazione del Piano, il coinvolgimento dei soggetti istituzionali competenti in materia, con particolare riguardo agli Enti locali ed agli uffici territoriali del Ministero, secondo modalità specificate nel disciplinare tecnico di cui all'art. 8.



Articolo 7

Adeguamento dell'Intesa

1. La presente Intesa Istituzionale sarà adeguata su richiesta anche di una sola delle parti ad ogni modifica intervenuta delle normative citate in premessa o a seguito della promulgazione di nuove disposizioni legislative in materia.

Articolo 8

Disciplinare Tecnico

1. Per quanto concerne la fase attuativa della presente Intesa Istituzionale, la Regione Campania e la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania concordano e sottoscrivono il disciplinare tecnico, che costituisce parte integrante della stessa Intesa, ai sensi dell'art. 1.
2. Il disciplinare contiene:
 - a) l'individuazione delle fasi e alle modalità operative per l'attuazione della presente Intesa e l'articolazione del piano paesaggistico;
 - b) le modalità per l'individuazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del Codice al fine di una normalizzazione e omogeneizzazione per l'intero territorio regionale;
 - c) i criteri di razionalizzazione dei metodi ricognitivi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico;
 - d) i compiti specifici e le modalità circa la redazione in forma condivisa della disciplina paesaggistica nonché le eventuali integrazioni;
 - e) le modalità per la sostituzione dei Piani territoriali paesistici vigenti e le norme che dovranno essere recepite;
 - f) il quadro di riferimento normativo-strumentale ed il procedimento di pianificazione paesaggistica;
 - g) il monitoraggio e l'implementazione del Sistema Informativo Territoriale;
 - h) le modalità di partecipazione al processo di pianificazione paesaggistica;
 - i) le modalità per la cooperazione e il coordinamento tra gli Enti;
 - j) individuazione delle aree di cui al comma 4 art. 2 della presente Intesa.



Napoli, lì 6 dicembre 2010

per IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania
GREGORIO ANGELINI

per LA REGIONE CAMPANIA

l'Assessore regionale all'Urbanistica e Governo del territorio - Tutela dei beni
ambientali e paesistici - Edilizia pubblica ed abitativa
MARCELLO TAGLIALATELA